



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 6/22

Nella udienza del 27 aprile 2023, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI Presidente

Dott. Stefano FANTINI Componente effettivo

Avv. Raffaella VIGNOTTO Componente supplente, rel. ed est.

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico TOSI, trasmesso in data 20 febbraio 2023, a carico dei tesserati della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, per le seguenti incolpazioni:

- PELLEGRINO Massimo, in qualità di Presidente Sezionale, APICELLA Carmine, in qualità di tesserato e membro del Consiglio Direttivo, SCALA Raffaele, in qualità di tesserato, membro del Consiglio Direttivo, istruttore di tiro, POLLICE Salvatore, in qualità di tesserato e istruttore di tiro, DE CESARE Nicola, in qualità di tesserato e segretario sezione, FAMA' Carmelo, in qualità di tesserato, SERRA LUDOVICA in qualità di tesserato per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e art. 1 del Manifesto UITA 2021. Con la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.10 comma 1 lett. a) Regolamento di Giustizia Sportiva UITA per i sig.ri PELLEGRINO Massimo, POLLICE Salvatore, SCALA Raffaele, DE CESARE Nicola per aver rilasciato in favore della sig.ra SERRA Ludovica il *DIMA* [diploma di idoneità al maneggio delle armi] senza aver svolto il corso pratico di tiro.
- POLLICE Salvatore e SCALA Raffaele, per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 479 c.p. per aver attestato falsamente sul registro di cui all'art.31 comma II, Lett. d) (*Registro delle frequenze al tiro*) che la sig.ra SERRA Ludovica avesse svolto la prova pratica di tiro e che la stessa fosse avvenuta alla presenza dell'istruttore sig. POLLICE Salvatore.
- PELLEGRINO Massimo per la violazione dell'art.2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, della circolare 24.04.1992 n.4313 e dell'art. 25 dello Statuto della TSN Cava de' Tirreni perché permetteva [nel]l'espletamento del proprio mandato l'utilizzo di munizioni ricaricate con la sussistenza anche dell' aggravante di cui all'art.10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA nonché la violazione dell'art.27 dello Statuto del[la Sezione] TSN Cava de' Tirreni per aver omesso di vigilare affinché le infrazioni contestate ai punti n.1, lett. a) e b), e n.2, lett. a) non fossero perpetrate con l'aggravante di cui all'art.10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA.
- Quanto a sanzioni, la Procura Federale con il deferimento ha chiesto: la sanzione della sospensione per anni 1 uno e mesi cinque, ritenuta ricorrente l'aggravante di cui all'art.10, comma I, lett. a) per i sig.ri PELLEGRINO, DE CESARE e SCALA; la sanzione della sospensione da ogni attività e sociale per anni uno e mesi due per i sig.ri FAMA e SERRA.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- della sanzione della sospensione per anni uno), ritenuta ricorrente l'aggravante di cui all'art.10 comma 1,, lett. a), da ogni attività sportiva e sociale per il sig. APICELLA.

FATTO

- Il presente procedimento aveva origine da un esposto, datato 11 gennaio 2022, seguito da successiva integrazione in data 26 aprile 2022, presentato dai Sig.ri ROSSI Vincenzo e PIOMBO Romualdo, membri, dal 26 febbraio 2021 del Consiglio Direttivo della Sezione UITS di Cava de' Tirreni.
- I Sig.ri ROSSI e PIOMBO esponevano – in punto di fatto – quanto segue: 1) “[...] il sig. Vincenzo Rossi è iscritto all’UITS da oltre 40 anni ed ha ricoperto sia l’incarico quale delegato UITS presso la Sezione di Cava de’ Tirreni, nonché di Commissario Straordinario per conto della UITS presso la Sezione di Eboli e Consigliere per oltre 30 anni della Sezione di Cava de’ Tirreni, per anni direttore e istruttore di tiro, e il sig. Romualdo Piombo, che nella vita svolge attività lavorativa nell’Esercito Italiano con il grado di luogotenente e l’incarico di Aiutante di Compagnia, è iscritto alla UITS da circa 15 anni, a seguito delle elezioni ratificate in data 26/02/2021, venivano eletti membri del Consiglio Direttivo della Sezione di Cava de’ Tirreni”; 2) “Nel mese di Maggio 2021, il sig. Vincenzo Rossi fu delegato dal Presidente della Sezione di cava de’ Tirreni, sig. Massimo Pellegrino, a rappresentarlo nelle riunioni regionali (...) in occasione della presentazione del programma del Presidente Regionale , dott. Costantino Vespasiano, per la sua candidatura quale presidente nazionale”; 3) “Nel corso dello svolgimento delle predette riunioni, il sig. Rossi colse da alcuni partecipanti varie da alcuni partecipanti varie allusioni sull’andamento della Sezione di Cava de’ Tirreni e in particolare, sulle modalità poco ortodosse di rilascio delle certificazioni amministrative “; 4) “[...] il sig. Rossi notiziò di tanto il Presidente, sig. Massimo Pellegrino che,, nell’assemblea straordinaria del 09/06/2021 [...], portò all’ordine del giorno, pur senza una preventiva comunicazione, una serie di argomenti di rilievo, tra cui quello delle certificazioni, in particolare (...) sospetto rilascio di certificati irregolari [...]”; 5) “Il primo argomento oggetto della discussione , che viene riportato nel presente esposto [...] riguardava la problematica dell’impianto di videosorveglianza ; 6) “Nel corso della riunione il Presidente Pellegrino appurava dal Consigliere Apicella che, benché non avesse mai dato alcuna autorizzazione in merito, l’impianto era funzionante, a le immagini riprese non venivano registrate. Il Presidente Pellegrino, preso atto di ciò con disappunto, disponeva la disattivazione dell’impianto, cosa che il tecnico abilitato effettuava nella stessa giornata mediante estrazione dell’hard disk”; 7) “[...] l’impianto di videosorveglianza, all’insaputa dello stesso Presidente, benché privo delle necessarie autorizzazioni era in funzione e registrava così come poi appurato e riferito dallo stesso Presidente nelle successive riunioni”; 8) “[...] le registrazioni si verificavano non solo sulla linea di tiro, ma anche nei vari ambienti della Sezione senza che, però gli addetti e i frequentatori abituali o occasionali fossero resi edotti della videosorveglianza attiva”; 9) “[...] altra questione portata all’attenzione dei Consiglieri [...] è quella avente ad oggetto la movimentazione di armi e munizioni effettuata non rispettando tutte le regole previste”; 10) “[...] nel verbale del 09/06/2021 si legge :”Il Presidente dichiara la personale preoccupazione , quale unico responsabile per legge, acquistare, cedere, ricevere, senza alcuna autorizzazione, armi e munizioni, con il solo obbligo della regolare registrazione, pertanto viene rimproverato il sig. Apicella per il ritiro delle armi senza alcun autorizzazione e mancato senso di doveroso rispetto dei ruoli e delle regole vigenti”; 11) “(...) il Presidente manifestava la sua contrarietà ai comportamenti tenuti sul punto e mai da lui autorizzati



- [...] Il Presidente incaricava i consiglieri Romualdo Piombo e Vincenzo Rossi, con la presenza del Consigliere Carmine Apicella, di effettuare una verifica con l'inventario fisico delle munizioni e delle armi"; 13) [...] dai controlli effettuati emergeva che dal settembre 2010 all'Agosto 2013 non risultavano dai registri movimentazioni di armi"; 14) " [...] Dal 2014 al 2016 [...] venivano acquistate e cedute armi (AK 47, AKS74 e fucile a pompa) senza l'approvazione del Consiglio Direttivo e senza che il Presidente ne fosse al corrente [...]"; 15) "Inoltre venivano accertate per quanto riguarda le munizioni giacenze in esubero pari a 1694 munizioni, di cui 1000 calibro 22, depositate fuori dall'armeria in un armadio prospiciente le linee di tiro, mentre le restanti 694 erano custodite all'interno dell'armeria nei cassetti-armadi contraddistinti dai nn.2-8 e 10"; 16) "Nel verbale del 22/06/2021 viene riportato che il Consigliere Carmine Apicella dichiarava che le stesse munizioni erano di sua proprietà"; 17) " [...] è il tema del rilascio delle certificazioni definito nel verbale del 22/06/2021 "non in perfetta regolarità". (...); 18) " [...] nella riunione del 09/06/2021 [...] Nicola De Cesare, addetto alla segreteria della Sezione, affermava che oramai da anni venivano rilasciati certificati e diplomi senza che le persone interessate effettuassero le prove previste "; 19) "La gravità dei fatti narrati veniva liquidata nel successivo verbale del 22/6/2021 nel modo seguente "al secondo argomento si ridiscute, come in passato, sulle informazioni e commenti negativi circa il rilascio di certificazioni non in perfetta regolarità purtroppo essere in grado e con certezza di poter definire quanto sia veramente verificato ed accaduto, è alquanto difficile , quindi si apre un dibattito con varie ipotesi, pensieri, accuse, sospetti e così via [...]. Il Presidente se ne fa carico e provvederà con impegno a risolvere tale problema, con le dovute conseguenze in merito [...]; 20) "In sostanza, e per quanto riguarda la movimentazione delle armi e per quanto riguarda le metodiche delle certificazioni amministrative nessun Provvedimento veniva seriamente adottato dal Presidente Pellegrino".
- Con la detta successiva integrazione all'esposto, i sig.ri ROSSI e PIOMBO segnalavano un altro episodio di irregolarità oltre al fatto che gli stessi erano stati oggetto di un procedimento disciplinare dal Probiviro del TSN di Cava de' Tirreni, mosso solo per il fatto di aver evidenziato diverse irregolarità procedurali nell'ambito della Sezione. Il provvedimento poi era stato impugnato dagli stessi ROSSI e PIOMBO al Tribunale Federale. Non erano stati convocati a una riunione del Consiglio Direttivo svoltasi in data 22 febbraio 2022.
- Gli esponenti ROSSI e PIOMBO, dunque, si rivolgevano alla Procura Federale con la richiesta seguente: "(i) l'adozione dei provvedimenti ritenuti di necessità; (ii) in via d'urgenza ed onde evitare il perpetuarsi dei comportamenti oggetto delle problematiche denunciate, l'intervento di organi ispettivi presso la Sezione di Cava de' Tirreni; (iii) Ai fini probatori [...] che i sig.ri Vincenzo Rossi e Romualdo Piombo chiedono espressamente di essere sentiti dal sig. Procuratore sui fatti oggetto del presente esposto; (iiii) sin d'ora si indicano a testi sulle circostanze descritte in esposto i signori :1) Aurora Ronca [...] ; 2) Luca Paolincelli [...]".

La Procura Federale apriva il procedimento disciplinare a carico del Presidente della Sezione del TSN di Cava de' Tirreni, in carica sino al 2022, Sig. Massimo PELLEGRINO, nonché a carico di altri membri di quel Consiglio Direttivo. L'indagine veniva concentrata su quanto riportato dall'esposto, in particolar modo, sul rilascio irregolare dei certificati per il diploma di idoneità al maneggio delle armi, posto che "in ambito UITS Regionale correva voce che alla Sezione di Cava de' Tirreni venivano rilasciati certificati telefonici e on-line (diploma di idoneità al maneggio delle armi) senza la presenza del richiedente".



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO



- Nel corso della fase istruttoria, la Procura Federale, come riportato nell'atto di deferimento, acquisiva le registrazioni della videocamera di sorveglianza installata in corrispondenza con l'unica entrata della sede della Sezione, dove era collocata la postazione di lavoro del segretario regionale Sig. Nicola DE CESARE; i fotogrammi di maggior interesse, la documentazione relativa al DIMA della Sig.ra Ludovica SERRA e l'estratto del registro delle frequenze al tiro del 22 maggio 2021 congiuntamente al foglio presenze degli istruttori di tiro.
- Con tale documentazione la Procura Federale ricostruiva il "quadro" indiziario e assumeva che in data 22 maggio 2021:
- la Sig.ra Ludovica SERRA, secondo una ricostruzione ipotetica, sembrerebbe essersi recata presso la Sezione del TSN Cava de' Tirreni al fine di svolgere la prova pratica necessaria per il conseguimento del DIMA (*diploma di idoneità al maneggio delle armi*): in relazione al quale, vale qui ricordare, la legge vuole obbligatorio seguire e superare l'apposito corso presso una Sezione UITIS [cfr. art. 251 (*Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione*) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - *Codice dell'ordinamento militare*]]. Le inerenti prove sarebbero avvenute in presenza dell'istruttore di tiro Sig. Salvatore POLLICE che sottoscriveva il registro delle frequenze al tiro nella parte in cui si attestava la presenza della Sig.ra Ludovica SERRA.
- Secondo un riscontro probatorio, supportato dalle analisi delle registrazioni e dei fotogrammi, la Sig.ra Ludovica SERRA, in realtà, non si era mai recata presso la Sezione del TSN Cava de' Tirreni. Mai aveva svolto le prove pratiche prescritte dal Manifesto UITIS. Non solo: la Procura Federale aveva rilevato, sempre da registrazioni e fotogrammi, la presenza del sig. Carmelo FAMA' all'interno della Sezione, intento a consegnare una busta di plastica contenente la documentazione per il rilascio del DIMA per conto della Sig.ra Ludovica SERRA.
- Altre figure rilevanti, identificate dalla Procura federale, che contribuivano al rilascio della "idoneità" a favore della Sig.ra Ludovica SERRA erano i Sig.ri Raffaele SCALA, il quale sottoscriveva, con la guida del sig. Nicola DE CESARE, la documentazione, dopo aver osservato la firma sulla carta d'identità della Sig.ra Ludovica SERRA, il registro delle frequenze in luogo della stessa Sig.ra Ludovica SERRA e altri documenti. Il Sig. Nicola DE CESARE, Segretario Regionale, completava l'iter amministrativo della documentazione sottoscritta. Veniva accertato, in sede di ispezione, la seguente dicitura: *"La firma sulla domanda di iscrizione [della Sig.ra Ludovica SERRA] è stata autenticata ai sensi del DPR 445, dall'addetto della segreteria Sig. Nicola de Cesare con controfirma sul modulo del medesimo segretario"*.
- La Procura Federale rilevava la sussistenza della responsabilità disciplinare, come poi riportato nell'atto di deferimento, dei predetti tesserati (FAMA', POLLICE, DE CESARE, SCALA, Ludovica SERRA: per aver conseguito il DIMA senza aver mai svolto la prova pratica) per violazione dell'art. 2 del *Codice di Comportamento Sportivo* e dell'art. 1 del *Manifesto UITIS 2021*. La Procura Federale accertava inoltre a carico dei sig.ri Salvatore POLLICE e Raffaele SCALA la violazione dell'art. 31 l. n. 110 del 1975 avendo essi certificato la presenza, fittizia, della sig.ra Ludovica SERRA sulle linee di tiro.

Per il sig. Massimo PELLEGRINO, in qualità di Presidente TSN di Cava de' Tirreni, la Procura Federale assumeva la violazione dell'art. 2 del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI, della Circolare 24 aprile 1992, n.4313 e dell'art. 25 dello Statuto della Sezione TSN di Cava de' Tirreni, poiché aveva permesso, durante l'espletamento del proprio mandato, l'utilizzo di munizioni ricaricate in contrasto con le norme federali e si era reso responsabile del venir meno della corretta gestione della Sezione circa la cessione e l'acquisto non autorizzato di armi nonché in relazione alla *"cessione a favore dei soci delle suindicate armi"* sono state *"rinvenute le lettere di cessione ma non vi è riscontro alcuno di eventuali pagamenti come*



corrispettivo dei beni (armi) ceduti dalla Sezione TSN per un valore complessivo di E 1569,98 ai soci POLLICE, SENATORE ed APICELLA”.

- A conclusione del deferimento, la Procura Federale assumeva la responsabilità quanto meno omissiva e del Presidente e dei Consiglieri del TSN di Cava de' Tirreni.
- Con decreto presidenziale del 1 marzo 2023, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITSS, il Sig. PELLEGRINO Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Sorrentino, il Sig. Massimo APICELLA, il Sig. SCALA Raffaele, il Sig. POLLICE Salvatore, il Sig. DE CESARE Nicola, il Sig. FAMA' Carmelo e la Sig.ra SERRA Ludovica venivano convocati innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 22 marzo 2023.
- Il deferito Sig. Massimo PELLEGRINO si costituiva con memoria difensiva, depositata in data 16 marzo 2023, per il tramite dell'Avv. Teresa Sorrentino: con detta memoria, egli assumeva: (i) *In via principale: eccepisce la nullità, e/o la inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti. (...) si eccepisce la violazione dei termini perentori della procedura de qua con conseguente censura di inutilizzabilità degli atti d'indagine espressamente prevista. (...) le indagini avrebbero dovuto essere concluse nel termine di sessanta giorni dalla tempestiva iscrizione della notizia dell'illecito disciplinare nell'apposito registro. (...) Sotto diverso profilo, si eccepisce l'inutilizzabilità dei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza in quanto non autorizzato. (ii) nel merito: chiede il proscioglimento dell'incolpato da ogni contestazione. In via subordinata, nel merito: chiede che la sanzione venga contenuta nei minimi ritenuti di giustizia e secondo equità, concesse altresì le circostanze attenuanti generiche". (...) Nel merito, il Sig. massimo Pellegrino, come rappresentato e difeso, respinge ogni accusa di cui all'atto di deferimento. In primis, quella di aver violato l'art. 2 Codice di comportamento Sportivo CONI, della Circolare 24.4.1992 n.4313 e dell'art' 25 Statuto TSN di Cava de' Tirreni (...) nell'interesse del sig. Massimo Pellegrino disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare perché non conforme ai termini di legge e, comunque, prosciogliere nel merito l'istante stante l'infondatezza delle incolpazioni.*
- Il sig. DE CESARE Nicola si costituiva con memoria difensiva, depositata in data 15 marzo 2023, per il tramite dell'Avv. Alfonso Senatore, il quale assumeva: (...) *Carenza di giurisdizione (...) Nella fattispecie che ci occupa il sig. Nicola De Cesare non è più tesserato UITSS di conseguenza, non è più affiliato ad alcuna federazione riconducibile al CONI ed alla relativa giurisdizione federale legittimata all'applicazione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti: (ii) (...) venuto meno il vincolo di affiliazione che lega l'indagato al suo Giudice naturale, cessa anche il potere afflittivo che l'Ordinamento di riferimento attribuisce a quest'ultimo attesa la sopravvenuta deflazione dell'effetto afflittivo della sanzione: (...) Cessazione della materia del contendere per difetto di interesse (...) Il sig. Nicola De Cesare, tuttavia, alla data del deferimento e del conseguente rinvio a giudizio, non solo non riveste più alcuna carica all'interno del predetto Ente Pubblico ma, neppure risulta essere altrimenti tesserato sicché, venuto meno il vincolo associativo tra l'imputato e la Federazione Sportiva, viene meno- stante la sopravvenuta carenza di interesse- anche il presupposto applicativo della pene richiesta dalla Procura Federale: (...) Invero, il sig. De Cesare contesta in radice ed in maniera ferma quanto dedotto ed attribuitogli nel capo di imputazione de quo rivendicando, invece, una condotta sempre in linea con i principi fondanti dell'Ordinamento Sportivo: (...) il sig. De Cesare impugna ed espressamente disconosce anche ai fini di cui all'art. 2712 c.c. le registrazioni prodotte e/o stralci estrapolati dalle stesse, non essendo certa e documentata la fonte dell'acquisizione delle stesse ovvero se esse siano state acquisite alla presenza o meno del soggetto registrante nel qual caso esse configurerebbero intercettazioni ambientali e, in quanto tali, illecite ed illegittime. (...) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'Adito Tribunale Federale non sussistendo alcun vincolo associativo tra l'imputato sig. De Cesare e l'Ente Pubblico*



coinvolto In via gradata accettare e dichiarare l'avvenuta cessazione del contendere in quanto non sussiste alcun interesse concreto alla decisione di merito della questione.

- I sig.ri APICELLA Carmine, POLLICE Salvatore, SCALA Raffaele si costituivano in data 15 marzo 2023 tramite gli Avv.ti Chiara Gambardella, Andrea Carrano, Francesco Dipino, e assumevano: (...) l'atto di deferimento della Procura Federale e l'operato del Procuratore stesso è da censurare sotto il profilo della violazione delle prove acquisite e dei termini endoprocedimentali, conseguendone l'estinzione dell'azione e l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine; (...) il richiamo art. 30, co.5 prevede, infatti, che il mancato rispetto del termine di durata delle indagini comporta che "Gli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati"; (ii) Le plurime violazioni hanno pregiudicato sia l'interesse dell'incolpato ad un sollecito avvio del procedimento, sia la indispensabile genuinità e certezza della prova e, soprattutto, dei tempi e modi e modalità di acquisizione; (...) notevole lasso di tempo intercorso tra l'azione disciplinare intrapresa nei confronti dei denunciati (Rossi e Piombo- odierni Presidente e delegato alla firma dei certificati elettronici della sez. UITS di Cava de' Tirreni) l'acquisizione dei fati (2021) e la prospettazione effettuata da questi ultimi nell'esposto dell'11.01.2022 in relazione a pretesi addebiti a carico degli odierni incolpati;(iii) (...) Parimenti tardiva ed inammissibile appare la prova dei testi; (...) si insiste per la restituzione degli atti al Procuratore Federale affinché provveda alla già chiesta archiviazione o, comunque , al proscioglimento dei deferiti; (...) in via del tutto residuale subordinata , a tutela dei prevenuti e per mero tuziorismo giuridico, si rileva che la pena domandata col deferimento rispetto ai contestati fatti e assolutamente sganciata da un requisito di proporzionalità e da tutto quanto emerge dalla tesi accusatoria , non rispondente al più generale principio di legalità della sanzione disciplinare che s'intenderebbe irrogare.
- Si costituivano, in data 17 marzo 2023 con memoria di costituzione ed istanze istruttorie i sig.ri Vincenzo ROSSI e Romualdo PIOMBO in qualità di esponenti, all'epoca membri del Consiglio Direttivo della Sezione di Cava de' Tirreni del Tiro a Segno Nazionale, per il tramite dell'avv. Francesca Brunetto, assumendo quanto segue. Il sig. Vincenzo Rossi, quale Presidente p.t. della Sezione TSN di Cava de' Tirreni (...) in forza della delibera del Consiglio Direttivo nella riunione dell'08/3/2023 , con riferimento al procedimento(...), incardinatosi nei confronti dei tesserati signori Pellegrino Massimo, Apicella Carmine , Scala Raffaele, Pollice Salvatore, De Cesare Nicola, Famà Carmelo e Sera Ludovica, in adesione dell'atto di deferimento della Procura Federale, espone brevemente quanto segue. (...) In particolare si sottoponevano all'attenzione della Procura sia la problematica della movimentazione delle armi e delle munizioni effettuata non rispettando tutte le regole previste, sia quella del rilascio delle certificazioni amministrative, che si presentava estremamente grave per le modalità assolutamente non regolari (...)si dichiara la piena disponibilità del sig. Vincenzo Rossi, nella sua qualità, di mettere a disposizione del Tribunale l'hard disk originale delle telecamere presenti nella Sezione, rinvenuto e custodito successivamente alla nomina del sig. Rossi quale Presidente, ove sono registrati i fatti di causa, nonché le registrazioni ambientali delle sedute consiliari della Sezione e successive a quelle del 9/6/2021(...) si conclude affinché l'on. Tribunale Federale voglia (...) accogliere in toto le richieste contenute nell'atto di deferimento del Procuratore Federale a carico degli incolpati.

I sig.ri APICELLA Carmine, POLLICE Salvatore, SCALA Raffaele si costituivano tramite gli Avv.ti Chiara Gambardella, Andrea Carrano, Francesco Dipino, i quali assumevano; (...) l'atto di deferimento della Procura Federale e l'operato del Procuratore stesso è da censurare sotto il profilo della violazione delle prove acquisite e dei termini endoprocedimentali, conseguendone l'estinzione dell'azione e l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine; (...) il richiamo art. 30, co.5 prevede, infatti, che il mancato rispetto del termine di durata delle indagini comporta che "Gli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati"; (...) notevole lasso di tempo intercorso tra l'azione disciplinare intrapresa nei confronti dei denunciati (Rossi e Piombo- odierni Presidente e delegato alla firma dei certificati elettronici della sez. UITS di Cava de' Tirreni) (...) Parimenti tardiva ed inammissibile appare la prova dei testi; (...) Il Tribunale,



~~Si è Publica e Federale degli Sportivi Italiani~~
pertanto, dovrà pronunciarsi ~~sia sulla dedotta illegittimità, inammissibilità, inutilizzabilità degli atti di~~
~~indagine così come espletati (...) sia sui restanti profili di illegittimità dell'attività d'indagine ed utilizzabilità~~
~~degli atti stante la palese violazione dei termini della procedura disciplinare; (...) (...) si insiste per la~~
~~restituzione degli atti al Procuratore Federale affinché provveda alla già chiesta archiviazione o, comunque ,~~
~~al proscioglimento dei deferiti; (...) in via del tutto residuale subordinata , a tutela dei prevenuti e per mero~~
~~tutorismo giuridico, si rileva che la pena domandata col deferimento rispetto ai contestati fatti e~~
~~assolutamente sganciata da un requisito di proporzionalità e da tutto quanto emerge dalla tesi accusatoria ,~~
~~non rispondente al più generale principio di legalità della sanzione disciplinare che s'intenderebbe irrogare.~~

- All'udienza del 22 marzo 2023 erano presenti, da remoto, gli avv.ti Chiara Garbatella, Andrea Carrano e Francesco Dipino per conto dei sig.ri APICELLA Carmine, POLLICE salvatore, SCALA Raffaele, l'avv. Pio Belmonte per il sig. FAMA' Roberto, l'avv. Francesca Brunetto per gli esponenti ROSSI Vincenzo (attualmente Presidente del TSN di Cava de' Tirreni) e PIOMBO Romualdo. Assenti l'avv. Teresa Sorrentino per il sig. PELLEGRINO Massimo, la sig.ra SERRA Ludovica. Per la Procura Federale era presente, da remoto, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Federico Tosi, il quale riferiva che, come da pervenuto accordo con l'avv. Pio Belmonte per conto del sig. FAMA' Carmelo, si concordava sull'ammissione al *patteggiamento* ex art.34 del Regolamento di Giustizia Sportiva UITSS e così proponeva l'applicazione della pena ridotta ad un terzo e dunque pari a mesi nove e giorni dieci di sospensione. Il rappresentante della Procura Federale si riservava di produrre al Tribunale Federale l'atto di accordo.
- Il Tribunale Federale si riservava la valutazione della regolarità e congruità di tale conclusione all'esito del processo e comunque sulla base delle richieste ed accettazioni. In via istruttoria, come da suo atto di deferimento, il Procuratore Federale domandava l'ammissione alla prova per i testi dei sig.ri Vincenzo ROSSI e Romualdo PIOMBO sulle seguenti circostanze: *"Vero è che gli individui ritratti nei fotogrammi delle registrazioni video sono i sig.ri Famà, Scala e De Cesare", "Vero è che nella foto n.13 appare il sig. Famà?"*
- Il Procuratore Federale domandava al Collegio di disporre anche una *consulenza tecnica* per verificare l'autenticità della firma del sig. Salvatore POLLICE apposta sul registro delle frequenze prodotto.
- Gli avv.ti Chiara Gambardella, Andrea Carrano e Francesco Dipino per conto dei sig.ri Carmine APICELLA, Salvatore POLLICE e Raffaele SCALA, eccepivano l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Sezione TSN di Cava de' Tirreni in quanto ritenevano che non poteva essere parte nel procedimento.
- L'avv. Alfonso Senatore per conto del sig. Nicola DE CESARE poneva una questione preliminare sulla posizione del suo assistito affermando che, non essendo più tesserato alla Sezione TSN, ormai era estraneo all'Ordinamento Sportivo e federale e quindi non più interessato al procedimento disciplinare.
- Il Tribunale si riservava di valutare detta eccezione.
- L'avv. Pio Belmonte per conto del sig. Carmelo FAMA' comunicava di aver raggiunto un accordo con la Procura Federale finalizzato al *patteggiamento* del proprio assistito per una sanzione ridotta e si riservava di trasmettere, senza ritardi, al Tribunale le condizioni di accordo.
- L'avv. Francesca Brunetto per conto della Sezione TSN di Cava dei Tirreni (Rossi Vincenzo, esponente, attualmente Presidente del TSN), interveniva e confermava che la costituzione in giudizio della Sezione TSN di Cava de' Tirreni era in linea con il Regolamento di Giustizia UITSS ex art. 34, lett. F), in tema di *"intervento del terzo"* titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- Il Collegio si riservava di decidere con separata ordinanza sull'eccezione di costituzione in giudizio della Sezione TSN di Cava de' Tirreni. Inoltre, disponeva di rinviare la trattazione ad una successiva



udienza per l'escussione dei testimoni dedotti dalla Procura Federale con gli incombenti inerenti alla convocazione dei testi indicati, restando l'eventuale onere economico della citazione a carico dei medesimi testi convocati. Preso atto delle dichiarazioni delle parti rinviava per le finalità istruttorie all'udienza del 12 aprile 2023.

- All'udienza del 12 aprile 2023 erano presenti, da remoto, l'avv. Francesca Brunetto per la Sezione TSN di Cava dei Tirreni, l'avv. Riccardo Senatore per il sig. Cesare DE NICOLA, gli avv.ti Chiara Gambardella e Francesco Dipino per SCALA Raffaele, POLLICE Salvatore, APICELLA Carmine, l'avv. Teresa Sorrentino per il sig. Massimo PELLEGRINO. Il Presidente del Tribunale Federale, eseguita la ricognizione delle parti presenti, prima di procedere nell'udienza, rammentava alle parti la possibilità di definizione anticipata delle incolpazioni mediante il cosiddetto "rito di patteggiamento" e invitava chi vi aveva interesse a dichiararlo. Non si riscontravano adesioni da parte dei deferiti per l'applicazione del rito abbreviato.
L'avv. Dipino sollevava eccezioni pregiudiziali circa la prova testimoniale dei Sigg. PIOMBO e ROSSI e chiedeva *"la revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale perché i medesimi risultavano portatori di un interesse diretto essendo gli stessi destinatari di analogo procedimento disciplinare dinanzi al Tribunale Federale per i medesimi fatti storici cui qui venivano chiamati a testimoniare. Il provvedimento disciplinare comminato era nato da un procedimento avviato dal Proboviro della Sezione TSN di Cava dei Tirreni in odine, al quale, i fatti, allora in discussione, erano i medesimi qui in accertamento. In più, c'era la testimonianza del Sig. ROSSI, esponente, ammesso dal Tribunale ad intervenire come terzo portatore di interesse Il testimone ROSSI è anche Presidente della Sezione TSN, quindi ha un interesse ad intervenire come terzo"*.
Il Presidente del Tribunale Federale domandava al rappresentante della Procura Federale quale era la posizione del suo Ufficio sulle eccezioni poste. L'avv. Tosi *"insisteva sull'ammissione della prova testimoniale perché in casi analoghi il Tribunale aveva ammesso i Presidenti, che avevano presentato esposti, alla prova per testi; così nel caso di Palermo, in cui il Presidente era anche un esponente nel procedimento disciplinare"*.
- L'avv. Dipino, su quanto dichiarava la Procura Federale, chiedeva se il caso ora citato era riferibile alla medesima situazione, per cui i fatti valutati dal Tribunale Federale afferivano ai medesimi fatti oggetto di un provvedimento disciplinare attivato dal Proboviro della Sezione TSN. L'avv. Brunetto dichiarava di associarsi alla richiesta della Procura Federale. In ordine a quanto riferito dall'avv. Dipino, rilevava che i signori ROSSI e PIOMBO erano stati, ingiustamente, accusati di averne parlato con il figlio dell'allora Presidente Massimo Pellegrino. Circostanza per la quale i sigg. ROSSI e PIOMBO erano stati deferiti con provvedimento disciplinare dal Proboviro della Sezione TSN per aver parlato dei fatti. I Sigg. ROSSI e PIOMBO in realtà avevano tentato di parlare con il figlio del Presidente Pellegrino al fine di convincerlo ad intercedere con il padre per sensibilizzarlo sui fatti avvenuti in Sezione.
- L'avv. Dipino affermava che il suo rappresentato Sig. SCALA non risultava, attualmente, tesserato alla UITA, al pari del Sig. DE CESARE: essi, come rilevato dall'avv. Senatore nella precedente udienza, non erano più soggetti all'ordinamento sportivo.
- Il Presidente del Tribunale ricordava che l'ordinamento sportivo non considera il fatto di non essere più tesserati come causa di non perseguibilità. L'avv. Dipino osservava che l'attuale assenza di tesseramento potrebbe limitare al suo assistito la possibilità di adire il *Collegio di Garanzia dello Sport*, che prevede l'accesso ai soli tesserati. L'avv. Senatore si associava alle eccezioni dell'avv. Dipino sull'assenza di tesseramento per adire il *Collegio di Garanzia dello Sport*.



- L'avv. Brunetto comunicava che in allegato alle memorie presentate vi era anche il provvedimento disciplinare comminato a carico dei Sigg. ROSSI e PIOMBO, impugnato, poi, dinanzi al Tribunale Federale che con sentenza RG 10/21 del 2021 annullava il provvedimento disciplinare assunto dal Proboviro a carico dei medesimi Sigg. ROSSI e PIOMBO.
- Il Presidente chiedeva se vi erano altre questioni preliminari. Il Tribunale Federale si riuniva in camera di consiglio per decidere sulle manifestate eccezioni preliminari. All'esito, richiamate le parti, il relatore del Tribunale Federale dava lettura della seguente *Ordinanza*:
 - «Il Tribunale, a seguito delle eccezioni formulate dall'avv. Dipino, condivise dall'avv. Senatore e su opposizione della Procura Federale e dell'avv. Brunetto, rileva che non appare sussistere allo stato una incapacità a testimoniare per i testi oggi citati; in particolare, non appare sussistere un possibile conflitto di interessi con gli incolpati e per i fatti per cui era stato rilevato un procedimento disciplinare non vi è sovrapposizione con gli episodi per cui oggi si procede. **P.Q.M** il Tribunale respinge l'eccezione e dispone il procedersi all'assunzione dei testi. Si procedeva, pertanto, all'assunzione dei testi».
- Il Tribunale Federale, considerate le manifeste ragioni di economia e speditezza processuali, nonché i tempi ristretti del processo sportivo, determinava di non disporre la perizia calligrafica, che del resto avrebbe ben potuto essere disposta dalla Procura Federale in sede di indagini. L'avv. Brunetto faceva presente che era a disposizione del Tribunale e delle parti il disco originale contenente il video registrazione citata nel procedimento. Il Tribunale rinviava l'udienza di martedì 26 aprile 2023 per la discussione finale, che di comune accordo con tutte le parti, veniva sostituita dalla produzione di note conclusionali in forma scritta, con termine per il deposito in segreteria entro le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2023 .
- Assunte le testimonianze ROSSI e PIOMBO, il Tribunale ha rinviato l'udienza al 26 aprile 2023 (poi differita al 27 aprile 2023 mediante decreto presidenziale comunicato alle parti) per la discussione finale, sostituita, di contestuale comune accordo con tutte le parti, dalla produzione di *note conclusionali in forma scritta*, con termine per il deposito alle ore 12,00 del 26 aprile. Sono così tempestivamente pervenute le seguenti *note conclusionali* :
 - Per i sig.ri APICELLA Carmine, POLLICE Salvatore, SCALA Raffaele, rappresentati dagli avv.ti Chiara Gambardella, Andrea Carrano, Francesco Dipino, note conclusionali depositate in data 20 aprile.
 - Per Il sig. PELLEGRINO Massimo rappresentato dall'avv. Teresa Sorrentino, note conclusionali depositate in data 21 aprile 2023.
 - Per il sig. DE CESARE Nicola rappresentato dall'avv. Riccardo Senatore, note conclusionali depositate in data 24 aprile 2023.
 - Per la Sezione Cava de' Tirreni rappresentata dall'avv. Francesca Brunetto, note conclusionali depositate in data 25 aprile 2023.
 - Per il sig. FAMA' Carmelo rappresentato dall'avv. Pio Belmonte, note conclusionali depositate in data 26 aprile 2023.
 - Per la Procura Federale rappresentata dal Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi e dal Sostituto Procuratore Federale avv. Federico Tosi, note conclusionali depositate 26 aprile 2023.



All'esito di quest'ultima udienza, dove nessuno è comparso, e l'inerte camera di consiglio, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.....Circa l'eccezione pregiudiziale sollevata dai difensori dei deferiti riguardo all'intervento del terzo portatore di interesse in capo al Presidente della Sezione UITSS di Cava de' Tirreni, occorre fare riferimento all'art.34 (*Intervento del terzo*), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI («*un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*»), ribadito dall'art. 34, lett. F), del Regolamento di Giustizia dell'UITSS, per rilevare la qui intervenuta Sezione di Cava de' Tirreni, rappresentata dal Presidente *pro tempore* ROSSI Vincenzo, è effettivamente portatrice nell'ordinamento federale di una siffatta «*situazione giuridicamente protetta*», che all'evidenza si concretizza nella salvaguardia della reputazione e dell'immagine della Sezione medesima, nei confronti della quale, in ipotesi, potrebbero esser prese serie misure amministrative negative vista la rilevata situazione per cui qui è procedimento. La Sezione medesima, pertanto, nella persona del Presidente *pro tempore* ROSSI (v. art.25 dello Statuto delle Sezioni) appare qui portatrice di un suo autonomo e distinto titolo *ad loquendum* e interesse nel procedimento, nella sostanziale e dichiarata presa di distanza dagli illeciti contestati e qui oggetto di accertamento.

2.....Preliminarmente ancora, per quanto concerne la posizione giuridica degli incolpati DE CESARE Nicola, SCALA Raffaele, PELLEGRINO Massimo, i quali assumono non poter essere destinatari di sanzioni dell'ordinamento sportivo per non essere più tesserati dell'UITSS, il Tribunale Federale rammenta che la cessazione della qualità di tesserato non è titolo per essere escluso dall'applicazione delle inerenti sanzioni.

Vale invero la previsione generale dell'art. 30, comma 5, dello Statuto dell'UITSS, da leggere in una all'art. 1, comma 4, dei «*Principi di Giustizia Sportiva*», emanati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, per il quale «*sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabili*».

Si tratta, all'evidenza, di un'ultrattività della condizione formale di tesserato, limitata alla punibilità per fatti pregressi allorché il titolo formale di appartenenza all'ordinamento sportivo era in atto, funzionale all'effettività dell'ordinamento stesso per i comportamenti che ne precedono la cessazione d'appartenenza e perciò plausibile e non irragionevole.

Non v'è chi non veda che, diversamente, le norme sanzionatorie perderebbero di effettività e si presterebbero a facili elusioni.

È anche da rammentare che, per la giurisprudenza sportiva, «*sono sottoposti alla Giustizia Sportiva tutti i soggetti che, benché deferiti, fossero al momento della commissione dei fatti addebitati tesserati. Le previsioni statutarie e regolamentari cui soggiace il tesserato per effetto del tesseramento possono, infatti, operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, ove riguardino vicende attinenti a quel vincolo stesso*» (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, II, decisione 30 gennaio 2017, n.10); e che «*i tesserati con le Federazioni Sportive - sono soggetti alla "giurisdizione" degli organi della giustizia sportiva, per fatti verificatisi quando erano tesserati ed anche nel caso in cui il tesseramento è venuto meno nel corso dell'azione disciplinare e*



del conseguente giudizio. Rileva, infatti, ai fini dell'assoggettamento alla giustizia sportiva, la posizione rivestita al momento delle violazioni contestate" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 8 marzo 2018, n. 11; Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione 11 ottobre 2016, n.46). Vale piuttosto a questo riguardo, come poi si specificherà, che ai sensi dell'art. 53 (*Categorie di tesserati*), comma 4 dello Statuto UITSS, «*Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale*».

3..... Con riguardo alle eccezioni dei deferiti circa la posizione di ROSSI Vincenzo in qualità di esponente e, attualmente, Presidente della Sezione TSN Cava de' Tirreni, verso la persona del quale sarebbe stato avviato un procedimento disciplinare da parte di questo Tribunale Federale, vale rilevare che il Tribunale Federale non ha il potere di attivare procedimenti disciplinari. Quanto al pervenuto, negli anni addietro, ricorso al Tribunale Federale dei sig.ri ROSSI e PIOMBO contro il provvedimento disciplinare emesso contro di loro dal Probiviro della Sezione TSN Cava de' Tirreni, si tratta di fatto che – indipendentemente dal suo sviluppo e dal suo esito, di cui qui appresso – non è qui idoneo a elidere la legittimazione, nella detta qualità, del ROSSI circa quanto testé rilevato. È comunque da considerare che il Tribunale Federale, in composizione diversa dalla presente, rese la decisione il 21 gennaio 2022 n. 10/21 a favore dei sig.ri ROSSI e PIOMBO, che annullava il provvedimento disciplinare del Probiviro e la sanzione loro irrogata.

Pertanto – in disparte la detta risolutiva rilevazione circa la non interferenza con questo procedimento – è comunque da considerarsi che non risultano, attualmente, procedimenti disciplinari pendenti o in corso a carico del sig. ROSSI presso questo Tribunale Federale.

4..... Quanto al merito del presente giudizio, il Tribunale Federale, alla luce delle allegazioni documentali e delle acquisite testimonianze, ritiene dimostrato in punto di fatto quanto segue Preliminarmente, va fatto riferimento alle ragioni e alle utilizzazioni, o mancate utilizzazioni, dell'impianto di videosorveglianza installato – per connaturali e manifeste ragioni di sicurezza e corretta funzionalità della Sezione - degli ambienti della stessa Sezione TSN di Cava de' Tirreni.

1) L'esposto dei sig.ri ROSSI e PIOMBO affermava: *"...Nel corso della riunione (09 giugno 2021) , il Presidente Pellegrino appurava dal Consigliere Apicella che benché non avesse mai dato autorizzazione in merito l'impianto era funzionante ma le immagini non venivano registrate. Il Presidente Pellegrino [...] disponeva la disattivazione dell'impianto cosa che il tecnico abilitato effettuava nella stessa giornata mediante estrazione dell'hard disk [...]le registrazioni si verificavano non solo sulla linea di tiro ma anche nei vari ambienti della Sezione [...]senza che però gli addetti e i frequentatori abituali o occasionali fossero rei edotti della videosorveglianza attiva..."*.

2) Nel corso dell'esame testimoniale, all'udienza del 12 aprile 2023, dei sig.ri ROSSI e PIOMBO, relativamente alla videosorveglianza il ROSSI confermava che soltanto alla riunione del 9 giugno 2021 era venuto a sapere dell'esistenza di quelle attrezzature, ma senza venire a conoscenza se davvero registrassero o meno. Il sig. PIOMBO confermava che era a conoscenza del fatto che erano state installate le telecamere di video sorveglianza nel periodo 2019 -2020 ma non sapeva se erano in funzione o meno.

3) Nel verbale dell'assemblea sezionale del 9 giugno 2021, allegato all'esposto, sul tema della videosorveglianza si accertava che il Presidente PELLEGRINO, aveva verificato che le telecamere non registravano. Il sig. APICELLA confermava che le telecamere erano poste sulle linee di tiro e non negli spogliatoi e questo al fine di tranquillizzare il Presidente PELLEGRINO.Che il sistema di



videosorveglianza era stato installato per eventuali guai, furti, e altro PELLEGRINO in ragione di fatti pregressi, avvenuti nel 2019 e 2020, di cui però non è dato meglio sapere, e il Presidente PELLEGRINO ne dava conferma.

Ciò posto, per quanto poi concerne il rilascio delle c.d. “certificazioni telefoniche” illecite (aventi ad oggetto il rammentato *diploma di idoneità al maneggio delle armi*) avvenuto *contra legem* e addirittura senza la presenza fisica del richiedente, risulta emerso quanto qui segue.

1) L'esposto dei sig.ri ROSSI e PIOMBO riportava : *“Nel mese di maggio 2021, il sig. Vincenzo ROSSI fu delegato dal Presidente della Sezione di Cava de' Tirreni, sig. Massimo Pellegrino, a rappresentarlo nelle riunioni regionali, tenutesi a Napoli il 26/5/2021 e a Caserta l'8/6/2021 [...]. Nel corso dello svolgimento delle predette riunioni, il sig. Rossi colse da alcuni partecipanti varie allusioni sull'andamento della Sezione di Cava de' Tirreni e, in particolare, sulle modalità poco ortodosse di rilascio delle certificazioni amministrative. Doverosamente il sig. Rossi notiziò di tanto il Presidente sig. Massimo che nell'assemblea straordinaria portò all'ordine del giorno [...] sospetto rilascio di certificati irregolari”.*

2) Per quanto riguarda l'esame testimoniale dei sig.ri ROSSI e PIOMBO, il sig. ROSSI confermava quanto riportato nell'esposto, cioè che era venuto a conoscenza di alcune voci sul rilascio delle certificazioni a mezzo di mere comunicazioni telefoniche (vale a dire, senza nemmeno la presenza del soggetto e comunque senza l'effettivo svolgimento della debita prova teorica-pratica) presso la Sezione di Cava de' Tirreni. Il testimone sig. ROSSI precisava di riconoscere nelle immagini i tesserati incolpati. Il tutto avveniva il 22 maggio 2021. Il sig. PIOMBO riferiva che venne a conoscenza delle c.d. “certificazioni telefoniche” solo a seguito di quell'assemblea di giugno 2021 e che prima del 9 giugno 2021 il Presidente PELLEGRINO non si era attivato e neanche successivamente, per reprimere l'eventuale emissione dei cd “certificati telefonici”.

3) Nel verbale dell'assemblea del 9 giugno 2021, allegato all'esposto, relativamente al rilascio delle c.d. “certificazioni telefoniche”, emergeva che il Presidente PELLEGRINO Massimo aveva chiesto spiegazioni in merito. Il sig. DE aveva dichiarato che erano anni che il sig. FAMA' Carmelo faceva i corsi là e qua si assumeva in quella sede tutte le responsabilità di quanto accaduto

4) Stando al verbale dell'assemblea del 22 giugno 2021, allegato all'esposto, il Presidente PELLEGRINO riprendeva il tema della c.d. “certificazioni telefoniche” e dichiarava che sarebbe stato necessario approfondire e verificare se sussistevano documenti e persone implicate nel comportamento irregolare e se ne faceva carico con le dovute conseguenze. I sigg.ri ROSSI e PIOMBO insistevano sull'allontanamento immediato delle persone indicate nel verbale del 9 giugno 2021 (SCALA Raffaele, APICELLA Carmine, DE CESARE Nicola) ma il Presidente PELLEGRINO rimandava dopo che le dovute verifiche.

Quanto infine alla movimentazione di armi e munizioni senza il rispetto delle debite regole, è risultato quanto segue.

1) L'esposto dei sig.ri ROSSI e PIOMBO, circa la movimentazione delle armi e munizioni riportava che : *“[...] nel verbale del 09/06/2021 si legge “Il Presidente dichiara la personale preoccupazione, quale unico responsabile per legge acquistare, cedere, ricevere, senza alcuna autorizzazione, armi e munizioni, con il solo obbligo della regolare registrazione, pertanto viene rimproverato il sig. Apicella per il ritiro delle armi senza alcuna autorizzazione e mancato senso di doveroso rispetto dei ruoli e delle regole vigenti. Inoltre venivano accertate per quanto riguarda le munizioni, giacenze i esubero Nel verbale del 22/6/2021 viene riportato che il consigliere Carmine Apicella dichiarava che le stesse erano di sua proprietà [...]”.*

2) In sede di esame testimoniale dei sigg.ri ROSSI Vincenzo e PIOMBO Romualdo, il sig. ROSSI dichiarava che nella riunione del 9 giugno 2021 il Presidente Pellegrino aveva chiesto ai responsabili



perché erano state acquisite dalla Sezione TSN di Cava de' Tirreni armi senza che lui presidente ne avesse avuto notizia. Le armi erano state inventariate nel registro delle armi senza che il Presidente ne fosse a conoscenza. Non furono presi provvedimenti. Il sig. PIOMBO Romualdo dichiarava che dopo la riunione del 9 giugno 2021 era venuto a conoscenza della ipotizzata cessione/acquisto delle armi della Sezione TSN senza rispettare le procedure regolamentari. Fu allora che Il Presidente Pellegrino chiese a lui ed al consigliere Rossi di procedere all' inventario delle armi e munizioni presenti nella Sezione TSN.

3) Stando al verbale dell'assemblea del 9 giugno 2021, si rilevava la preoccupazione del Presidente PELLEGRINO quale unico responsabile per legge, sull'acquistare, cedere, ricevere senza alcuna autorizzazione armi e munizioni con il solo obbligo della regolare registrazione e pertanto veniva rimproverato il sig. APICELLA Carmine per il ritiro delle armi senza alcuna autorizzazione e senza rispetto delle regole vigenti e dei ruoli.

4) Stando al verbale dell'assemblea del 22 giugno 2021. A seguito del controllo effettuato nel *deposito delle armi* dei sig.ri ROSSI, PIOMBO, APICELLA, era stata riscontrata una discordanza tra il *registro di carico e scarico* e le armi effettivamente presenti. Circa il carico e scarico delle munizioni il sig. ROSSI in presenza del sig. APICELLA responsabile del carico e scarico delle munizioni, aveva rilevato una quantità in esubero. Il sig. APICELLA aveva dichiarato che erano di sua proprietà.

Da quanto così riassunto emerge appieno, in punto di fatto, un'assai grave situazione di sistematiche irregolarità, e illiceità, nella Sezione: che concerne non solo la riprovevolissima, quanto illecita e direttamente lesiva delle funzioni istituzionali affidate alla delicata responsabilità dei dirigenti della Sezione, pratica delle c.d. "certificazioni telefoniche" circa il *DIMA*; ma anche un notevole e preoccupante disordine, non realmente contrastato, nel maneggio e nella sicurezza delle armi presenti in Sezione, tale da compromettere e di fatti rendere inveritieri i risultati degli appositi registri. Emerge altresì che questa situazione era di lunga data e che la condotta dei responsabili predetti, *in primis* – per via della carica istituzionale e degli inerenti doveri - del Presidente della Sezione, fu quanto meno omissiva nei controlli e nella debita, effettiva rimessa in ordine, a muovere dalla malcerta situazione e utilizzazione in cui veniva tenuto l'impianto di videosorveglianza, evidentemente installato per funzioni di controllo effettivo e non solo apparente: lasciando così, quanto meno per grave negligenza, protrarsi una situazione dove tutto quanto sopra acclarato poteva protrarsi.

La gravità e la sistematicità di questa complessa situazione rende tutti i deferiti responsabili, anche se la partecipazione diretta dei singoli incolpati ai fatti così oggettivamente accertati è resa immediata e manifesta per i signori APICELLA Carmine, DE CESARE Nicola, POLLICE Salvatore, Ludovica SERRA Per il Presidente PELLEGRINO Massimo appare invece che, per quanto potesse essere non direttamente concorrente in quanto di indebito accadeva nella Sezione circa il rilascio delle c.d. "certificazioni telefoniche" e sull'acquisto, cessione, ricevimento, senza alcuna autorizzazione, di armi e munizioni da parte del sig. APICELLA, non aveva assunto la necessaria condotta di contrasto e rimessa in ordine, che ineriva il suo apicale ufficio. Dubbi comunque emergono anche al suo riguardo circa la videosorveglianza, apposta Ma resa inutile, e sulle registrazioni. Le telecamere erano state installate *ad hoc* dal Presidente PELLEGRINO in evidente considerazione degli episodi accaduti in Sezione nel 2019 e nel 2020, di cui di più non è dato sapere posto che non sono stati chiariti a verbale. Sta di fatto che, in una tale situazione, le telecamere al pubblico risultavano però disattivate e questo frustrava la loro naturale funzione, quanto mai – a quel punto - necessaria ai fini di controllo. Il sig. APICELLA confermava di avere una *password* per



poter controllare il progresso ma che la stessa fu resettata e solo il tecnico che aveva montato il sistema della videosorveglianza, in pratica, la possedeva. Tutto questo si riflette nella sfera di responsabilità del sig. PELLEGRINO Massimo derivategli dalla carica di Presidente, che lo rendeva il rappresentante legale della Sezione e qui lo porta ad essere responsabile dal punto di vista disciplinare per cui è questo processo.

5..... Va rilevato che per il deferito sig. FAMA' Carmelo risulta raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 34 lett. B) (*Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento*) del Regolamento di Giustizia UITs con la Procura Federale nella misura proposta di mesi nove e giorni dieci di sospensione dall'attività sportiva e sociale. Il Collegio stima corretta la qualificazione congrua la sanzione concordata. Quanto segue in punto sanzionatorio perciò non lo concerne.

6..... La partecipazione diretta dei singoli incolpati ai fatti così oggettivamente accertati è resa a questo punto manifesta e rilevante ai fini sanzionatori per i deferiti PELLEGRINO Massimo, POLLICE Salvatore, APICELLA Carmine, SCALA Raffaele, DE CESARE Nicola, SERRA Ludovica.

7..... Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, se è vero che, a quanto risulta, la materiale partecipazione agli eventi illeciti dei predetti è differenziata, sta in punto di diritto che è da considerare l'essenzialità, ai fini del buon e ordinario funzionamento delle Sezioni e in generale della Federazione (che, si rammenta, è ente di diritto pubblico), della responsabilità anche *in vigilando*. L'importante funzione anche a proiezione esterna e rilevante per l'ordinamento generale circa il vaglio di idoneità da accertare concretamente, di volta in volta, per procedere al rilascio del *diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA)* va invero rapportata al ruolo rivestito nella Sezione e al suo corretto, quanto delicato, funzionamento. Essa dunque postula come connaturale un dovere di diligenza che sia effettivamente congrua all'ufficio ricoperto all'interno dell'ordinamento federale UITs, proprio anche in considerazione dei rilevati compiti di rilievo esterno pubblicistico che sono attribuiti in base alla legge sulle armi alle singole Sezioni: ed è questo il caso qui ricorrente, dove si è dato invece corpo alla grave e illecita figura della certificazione "telefonica".

Nel caso in esame, ciascuno dei deferiti, con il proprio comportamento anche omissivo e pretermisivo del proprio, personale, dovere di vigilanza, ha in realtà apportato un manifesto contributo causale per la realizzazione della situazione indebita accertata.

Ricorre dunque l'accertata responsabilità di tutti i prevenuti per concorso negli addebitati e accertati illeciti, anche se l'effettività immediata della condotta dei singoli nella causazione dell'evento può risultare differenziata: il che va a rilevare ai fini della statuizione dell'entità della sanzione, di cui qui appresso.

A ciò, di suo esaustivo, si aggiunge il richiamo dell'art. 4 (*Responsabilità oggettiva*), comma 2, del Regolamento della Giustizia UITs [per il quale «*Essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli Organi Federali e dal CONI [...]*»]: previsione di chiusura che rimarca e accentua quanto comunque appena qui rilevato.

8..... Sulla base dei detti accertamenti in fatto, il Collegio – al quale è riservata, per regola processuale generale, l'ultima qualificazione giuridica dei fatti dedotti al giudizio e ivi accertati – ritiene che tutti i prevenuti siano responsabili, seppure con diverse modalità e partecipazione



(anche in relazione al rispettivo ruolo ricoperto nella Sezione TSN), dei fatti costituenti illecito disciplinare loro contestati.

9..... Quanto alle disposizioni che a questi fini qualificatori ultimi qui vengono in rilievo e vanno applicate, il Collegio rileva che, oltre alla contestata violazione dell'art. 2 (*Principio di lealtà*) del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI [per il quale «*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*»], resa effettivamente sussistente dall'accertamento dei fatti di cui sopra, appaiono da considerare – ai fini della compiuta definizione degli illeciti e della determinazione e quantificazione, in questa sede, della rispettiva sanzione - le seguenti violazioni, ciascuna delle quali è variamente riferibile alla condotta di ciascun prevenuto.

Rilevano, più in particolare, e vanno dichiarate a carico dei prevenuti tutti le violazioni delle seguenti disposizioni:

- art. 42 (*Sezioni TSN*), comma 2, dello Statuto UITS [per il quale «*Le Sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010 ,dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66,dal regio decreto 18 giugno 1931 n.773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940,n.635,dalla legge 18 aprile 1975 n.110 ,recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi ,delle munizioni e degli esplosivi "e dalle altre leggi e regolamenti che la disciplinano*»];
- art. 67 (*infrazioni disciplinari*), comma 1, lett. a) dello Statuto UITS [per il quale «*Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'art.68 : a)la violazione da parte degli affiliati o dei tesserati all' UITS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto delle Sezione TSN di appartenenza e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà [...]*»];
- art. 68 (*sanzioni disciplinari*), comma 1, lett. d), dello Statuto dell'UITS [per il quale «*Nei confronti degli affiliati UITS che commettono le infrazioni di cui all'art.67, possono essere irrogate le seguenti sanzioni: [...] d) sospensione da ogni attività sportiva fino a cinque anni*»]; e comma 5 [per il quale «*Le sanzioni della sospensione da ogni attività sociale o sportiva fino a due anni o fino a cinque anni vengono irrogate - a seconda della natura, della specie, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità del fatto contestato, dell'intensità del dolo o del grado di colpa in capo al trasgressore, nonché della gravità del danno eventualmente cagionato al danneggiato - in caso di commissione di gravi infrazioni di cui all'articolo 67, per il compimento di atti di indisciplina gravi, nonché di atti pregiudizievoli per gli interessi sociali e federali e per l'immagine dell'UITS. Esse comportano, per la loro durata, l'esclusione da ogni attività sociale e sportiva del Tiro a Segno nazionale, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.*».]
- art. 53 (*Categorie di tesserati*), comma 4, dello Statuto UITS [per il quale «*Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale. Il tesseramento dei soggetti di cui al precedente periodo è comunque subordinato alla esecuzione dell'intera sanzione irrogata*»];



- art. 1 (corsi per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (ex certificato di idoneità al maneggio armi)) del Manifesto UITIS 2021 sulle «Linee guida teorico-pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a segno»;
- art. 5 (Infrazioni), comma, 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITIS [per il quale «Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono: a) Violazione dei doveri ed obblighi delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo dello Statuto, dei regolamenti, dei provvedimenti, delle decisioni e delle direttive dell'UITIS nonché violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti da parte degli affiliati o tesserati alla UITIS: [...]»];
- art. 7 (Sanzioni disciplinari), comma 1, lett. d) del Regolamento Giustizia UITIS [per il quale «Le sanzioni che possono essere comminate nei confronti degli affiliati UITIS che commettono le infrazioni di cui all'art.67 dello Statuto e degli artt.3,4 e 5 del presente Regolamento, sono: [...] d) sospensione da ogni attività sportiva fino a cinque anni»];
- [riguardo al Presidente della Sezione] art. 25 (Presidente della Sezione) dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale,
- [riguardo ai componenti del Consiglio Direttivo della Sezione] art. 27 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo) dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale;

10..... Su tali basi, di fatto e di diritto, il Collegio ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare a carico dei sig.ri PELLEGRINO Massimo (quale Presidente della Sezione di Cava de' Tirreni), DE CESARE Nicola (Segretario), POLLICE Salvatore (istruttore di tiro), SCALA Raffaele (membro del Consiglio Direttivo della Sezione e istruttore di tiro), APICELLA Carmine (membro del Consiglio Direttivo), nei sensi di cui in parte motiva e, considerata per ciascuno di loro la ricorrenza effettiva delle circostanze aggravanti di cui all'art.10, comma, 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITIS [«in caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole»] con i relativi effetti sulla quantificazione della sanzione, stima di giustizia sportiva irrogare le seguenti sanzioni, superiori a quelle richieste dalla Procura Federale:

- al sig. **PELLEGRINO Massimo**, Presidente della Sezione UITIS di Cava de' Tirreni, la sanzione della sospensione di anni quattro da ogni attività sportiva e sociale. Si aggiunge il divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (Categorie di tesserati), comma 4 dello Statuto UITIS, in virtù del quale «Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale».
- al sig. **DE CESARE Nicola**, segretario della Sezione UITIS di Cava de' Tirreni, la sanzione della sospensione per anni tre e mesi nove da ogni attività sportiva e sociale. Si aggiunge il divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (Categorie di tesserati), comma 4 dello Statuto UITIS, in virtù del quale «Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale»
- al sig. **SCALA Raffaele**, membro del Consiglio Direttivo e Istruttore di Tiro della Sezione UITIS di Cava de' Tirreni, la sanzione della sospensione per anni tre e mesi nove da ogni attività sportiva e sociale. Si aggiunge il divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (Categorie di tesserati), comma



4 dello Statuto UITA, in virtù del quale «Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale».

- al sig. **POLLICE Salvatore**, Istruttore di Tiro della Sezione UITA di Cava de' Tirreni, la sanzione della sospensione per anni tre e mesi nove da ogni attività sportiva e sociale.
- al sig. **APICELLA Carmine**, membro del Consiglio Direttivo della Sezione UITA di Cava de' Tirreni, la sanzione della sospensione per anni tre e mesi nove da ogni attività sportiva e sociale.
- alla sig.ra **SERRA Ludovica** la sanzione della sospensione per anni tre e mesi quattro da ogni attività sportiva e sociale.
- Riguardo invece al sig. **FAMA' Carmelo**, il Tribunale Federale reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua rispetto agli atti presenti la sanzione di mesi nove e giorni dieci di sospensione dall'attività sportiva e sociale di cui all'accordo intervenuto tra i suindicati deferiti e la Procura Federale, ai fini della definizione del procedimento e dichiara l'efficacia dell'applicazione consensuale di detta sanzione.
- Il Tribunale Federale ritiene infine che la presente decisione vada trasmessa per quanto di eventuale competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

P.Q.M

a) ai sensi dell'art. 34, lett. B) del Regolamento di Giustizia UITA, rileva la regolarità e congruenza dell'applicazione consensuale della sanzione della sospensione dall'attività sportiva e sociale per mesi nove e giorni dieci per il deferito FAMA' Carmelo.

b) dichiara sussistere, nei termini e con le qualifiche di cui in motivazione, la responsabilità disciplinare dei deferiti PELLEGRINO Massimo, DE CESARE Nicola, SCALA Raffaele, POLLICE Salvatore, APICELLA Carmine, SERRA Ludovica e condanna PELLEGRINO Massimo alla sospensione per anni quattro da ogni attività sportiva e sociale; DE CESARE Nicola, SCALA Raffaele, POLLICE Salvatore, APICELLA Carmine alla sospensione per anni tre e mesi nove da ogni attività sportiva e sociale; SERRA Ludovica alla sospensione per anni tre e mesi quattro da ogni attività sportiva e sociale; dichiara inoltre PELLEGRINO Massimo, DE CESARE Nicola, SCALA Raffaele sottoposti al divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (*Categorie di tesserati*), comma 4 dello Statuto UITA.

c) dispone che la presente decisione vada dalla Segreteria trasmessa per quanto di eventuale competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;

d) dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Cava de' Tirreni in persona del suo Presidente *pro tempore*, e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 3 maggio 2023



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Dott. Giuseppe SEVERINI

Presidente

Dott. Stefano FANTINI

Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO

Componente supplente relatore